

IL DANNO ALLA PERSONA NEL QUESITO MEDICO- LEGALE: IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO-LEGALE

Prof. Enzo Ronchi

Ordinario i. q. di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano

La prassi consueta del “solito quesito” ha però cessato di reggere con la legge 27/2012 in ragione di quanto contenuto nei commi *3-ter* e *3-quater* dell’art. 32: legge pessima nella sua formulazione (a giudizio dei più ed anche ad avviso del sottoscritto), cui tuttavia si deve riconoscere un duplice merito:

1. Aver sensibilizzato gli operatori del settore, primi fra tutti i medici legali, ad un maggior rigore obiettivo nella valutazione dei danni cagionati da lesioni di lieve entità.
2. Aver sensibilizzato il Giudice ad un approfondito studio del quesito da formulare al CTU (e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano si è rivelato molto sensibile).

Si sottolinea, a questo punto, che il lavoro dell'Osservatorio ha fatto un ammirevole servizio ai CTU: proprio per essersi caricato sulle spalle l'interpretazione di tale norma ed avere così sollevato gli stessi da qualsiasi imbarazzo interpretativo, posto che l'analisi della norma, lasciata ai medici legali, già faceva registrare vivaci discussioni, per non dire scontri, in ragione dei sottointesi opposti interessi delle parti, a proposito di lesione di lieve entità.

Secondo il citato comma *3-ter* le lesioni che sono all'origine del danno biologico permanente devono essere state oggetto di “accertamento clinico strumentale obiettivo”; e secondo il comma *3-quater*, le lesioni che sono all'origine dell'intero danno alla persona (e quindi non solo del danno biologico permanente) devono essere state accertate, in sede medico-legale, “visivamente o strumentalmente”.

Le difficoltà interpretative hanno riguardato i seguenti tre punti: 1) se debba ritenersi che il comma *3-quater* assorba, sostanzialmente, il comma *3-ter*; 2) se fra le parole “clinico strumentale” si debba intendere interposta una virgola, un trattino, una congiunzione o una disgiunzione (posto che il legislatore si è astenuto); 3) quale significato si debba dare all'avverbio “visivamente” nel comma *3-quater*.

Il quesito prevede che “a seguito di riscontro medico-legale” (vedasi art. 3-*quater*) il CTU accerti natura ed entità delle lesioni (vedasi punto 2a del quesito); durata dell’inabilità temporanea assoluta e relativa (2b); danno biologico permanente (2c); spese mediche di cura occorse ed occorrente per il futuro (2d).

Risulta, infatti, che l'accertamento deve essere condotto visivamente e/o strumentalmente e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche (punto 2).

L'avverbio *visivamente* viene confermato ma si deduce che debba essere inteso come *clanicamente*, atteso che l'accertamento con il senso della vista può essere alternativamente ("e/o") sostituito "mediante anamnesi, visite mediche" che rappresentano il metodo "clinico", mai obsoleto.

E tuttavia, al di là delle precisazioni rese necessarie dalla legge 27/2012, merita di essere richiamata l'attenzione su altre due problematiche sottoposte al CTU nel quesito, atteso che riguardano anche e soprattutto le conseguenze di lesioni di non lieve entità:

1. stato di salute preesistente
2. valutazione della sofferenza psico-fisica